

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

La Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Bocce

**Premesso che**

- in data 30 Ottobre 2015 è pervenuto presso la Corte Sportiva di Appello il reclamo proposto dalla Società GS Rinascita Budrione, unitamente al Sig. Diego Paleari, avverso la sentenza emessa dal Giudice Territoriale Lombardia, Avv. Dalmazio Bossi, in data 23 Ottobre 2015 e pubblicata in data 29 Ottobre 2015;
- vi è richiesta di sospensiva ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIB.

**Tutto ciò premesso**

La Corte, letto il reclamo e ritenuta l'opportunità di accogliere l'istanza di sospensiva,

**dispone**

la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Giudice Territoriale Lombardia, Avv. Dalmazio Bossi, in data 23 Ottobre 2015 e pubblicata in data 29 Ottobre 2015.

Il Presidente, dato atto di quanto sopra,

**fissa**


per la decisione del reclamo di cui è causa, udienza in camera di consiglio per il giorno 13 novembre 2015, ore 12.00, disponendo che il presente provvedimento sia comunicato, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Bocce agli interessati, con l'avviso che gli stessi, ad eccezione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza.

Roma, 30 Ottobre 2015

**La Corte Sportiva di Appello**

  
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

  
Avv. Benedetto Blasi

  
Avv. Giovanni Mulé